

1. Titolo dell'intervento

10.34 SRD15 - investimenti produttivi forestali

2. Tabella identificativa dell'intervento

Codice intervento (SM)	SRD15
Nome intervento	investimenti produttivi forestali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.24. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole

3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

4. Esigenze

Codice	Descrizione
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale
E2.11	Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste
E2.16	Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili
E2.4	Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza

5. Finalità e descrizione generale

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, ecc).

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;
- Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;
- Promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi),

promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;

d) Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);

e) Migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;

f) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;

g) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;

h) Incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Tali finalità saranno, nel rispetto della Legge forestale della Toscana e della normativa nazionale, perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti Azioni:

SRD15.1) Interventi selvicolturali;

Investimenti volti a migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco e connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare una silvicoltura produttiva e sostenibile e piantagioni legnose produttive garantendo al contempo obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico.

SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti;

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

a) opere di ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;

b) l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio, allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;

c) l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;

d) interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;

e) interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale;

f) l'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;

g) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;

h) interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;

i) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

6. Cumulabilità/collegamento con altri interventi

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi ambientali e di investimento per le foreste, il settore forestale (SRA27, SRA31, SRD12, SRA28 e SRE03), e le aree rurali del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo

locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli interventi del Piano stesso.

Il sostegno della presente scheda è cumulabile con gli interventi a superficie del presente Piano (SRA27).

Non è cumulabile sulla stessa superficie con il sostegno concesso ai sensi degli altri interventi a investimento relativi alle foreste (SRA31, SRD05, SRD11, SRD12).

7. Principi selezionati da regione toscana concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono previa consultazione del Comitato di Sorveglianza Regionale.

I criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, si definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, **negli ulteriori documenti di programmazione regionale saranno altresì stabiliti** punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

Per la Toscana, al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, riconosce i seguenti Principi di selezione da cui discendono i criteri di selezione:

- P01 - Finalità specifiche dell'intervento – **potrà essere data priorità:**
 - **agli interventi di redazione di piani di gestione o strumenti equivalenti;**
 - **agli investimenti selvicolturali;**
- P02 - Caratteristiche territoriali - **potrà essere priorità in base:**
 - **al grado di svantaggio (zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013);**
 - **alle zone con maggiore diffusione dei boschi;**
 - **alla presenza di una pianificazione specifica (aziendale o pubblica);**
- P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente - **potrà essere alle domande in base:**
 - **al grado di professionalizzazione del beneficiario, dando preferenza agli imprenditori professionali (IAP);**
 - **all'età del beneficiario;**
 - **al genere del beneficiario;**
 - **al grado di aggregazione;**
 - **al possesso di certificazione forestale;**
- P06 - Localizzazione delle aziende beneficiarie - **potrà essere alle domande in base agli interventi eseguiti in tutto o in parte all'interno delle aree Natura 2000 o altre aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015).**

8. Criteri di ammissibilità

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale²⁹;

C02 – Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione* e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

C03 – Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01, quindi l'attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.

C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;

²⁹ In merito ai proprietari pubblici si veda nota successiva al criterio C006.

CO5 – I beneficiari di cui al punto CO2 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel piano di investimento “Piano di investimento” di cui al CR01;

CO6 - Per la Regione Toscana valgono anche i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità³⁰:

- i beneficiari devono possedere il fascicolo aziendale;

** La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets);*

9. Altri criteri di ammissibilità

I Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento sono:

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Le Azioni interessano, ove pertinente, le superfici forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (Legge forestale della Toscana);

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.);

CR04 -Il sostegno ove pertinente (azione SRD15.1) è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti dalla Legge forestale della Toscana.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative regionali; l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio regionale è sempre e comunque subordinata al rispetto della Legge forestale della Toscana che recepisce e attua i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 – Sono ammissibili per l’azione SRD15.1), gli investimenti connessi all’esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco, per l’azione SRD15.2), gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

CR06 – Per interventi di *prima trasformazione** si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali:

- a) investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi, senza nessuna limitazione nell’importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato negli ulteriori documenti di programmazione regionale;
- b) investimenti in macchinari pari o inferiori a €1.400.000 per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;

³⁰ Il criterio “non sono ammissibili beneficiari pubblici diversi da Comuni, singoli o associati” è stato erroneamente cancellato dal PSP. Si è in attesa della modifica già segnalata.

c) investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.

d) microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno;

Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) No 995/2010

CR07 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro.

CR08 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

CR09 - Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

CR10 - Per la Regione Toscana valgono anche i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

1). Tutti gli interventi selvicolturali sono ammissibili a contributo una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;

2). Le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale, piani dei tagli altri o strumenti equivalenti, sono finanziabili solo ai soggetti privati ed esclusi i consorzi forestali o altre forme associative che gestiscono i terreni dei soci;

3). Sono finanziabili anche gli interventi a favore di attività forestali connesse alle piante di castagno da frutto purché non siano interessati da finanziamenti di misure agricole (sia a capo/superficie sia investimenti) sulle stesse superfici e per la stessa annualità (in base alla Legge forestale regionale il castagneto da frutto è bosco);

4). Nel caso del sostegno alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, le imprese beneficiarie devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al rafforzamento della produzione forestale di base e devono garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori forestali di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti;

5). Sono ammissibili anche le spese per l'acquisto di animali da soma da utilizzare nelle operazioni di concentramento/esbosco da parte dei beneficiari di cui ai punti C01, C.02, C.03 di "Criteri di ammissibilità dei beneficiari";

6). Non sono ammissibili impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MWt;

7). nel caso di impianti finalizzati alla generazione di energia biomassa sono ammissibili solo se utilizzano biomasse legnose di origine forestale;

8). non sono ammissibili operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia superiore a 400.000,00 Euro;

9). Non sono ammissibili l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo.

10. Impegni

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite negli ulteriori documenti attuativi regionali;

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l'attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;

IM03- non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente.

11. Impegni aggiuntivi

Non pertinente

12. Altri obblighi

Non pertinente

Categorie di spese ammissibili

SP03 - Oltre a quanto riportato nelle sezioni generali del PSP, rispetto alle quali gli ulteriori documenti di programmazione regionale possono prevedere ulteriori restrizioni in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, sono individuate le seguenti specifiche in linea con le disposizioni già definite:

Spese ammissibili

- Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali;
- Spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentrato, esbosco e mobilitazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia;
- Spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture ed infrastrutture destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo;
- Spese di acquisto di terreni forestali per un importo inferiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
- Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
- Spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);
- Spese di acquisto di fabbricati e terreni con le limitazioni previste e riportate nel PSP;
- Spese per la realizzazione e/o revisione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

Spese non ammissibili

- Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;
- Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
- Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;
- Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
- Spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.

13. Pagamenti per Impegni (premi)

Non pertinente

14. Forme di sostegno e tasso di sostegno